



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RIVOLI
S T A T U T O**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita con sede legale in Rivoli, l'associazione denominata "Club Alpino Italiano - sezione di Rivoli", con sigla "C.A.I. - sezione di Rivoli", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura una autonomia amministrativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Piemonte. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democrazia, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, di mountain bike e racchette da neve, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, pubbliche e di volontariato, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-

alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;

- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Nello Zaino", del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, a eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci. Partecipano alla attività della sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il socio della sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della sezione stessa.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno 2 (due) anni. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il socio è tenuto a corrispondere alla sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della sezione del CAI, se non da questi

autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio è libero di iscriversi presso qualunque sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio e il Consiglio Direttivo della sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 – Organi della sezione

Sono organi della sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- elegge il presidente sezionale;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera lo scioglimento della sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, dl CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della sezione oppure da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci maggiorenni della sezione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'anno in cui si tiene l'assemblea; i soci minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare n. 3 (tre) deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione – che potrà tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e 3 (tre) scrutatori. Spetta alla commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, la verifica della regolarità delle deleghe, ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno 15 (quindici) giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione e si compone di numero 10 (dieci) componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;

- redige, collazione e riordina le modifiche dello Statuto della sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera su domande di iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni, gruppi o scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e con altre anzianità.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina inoltre il tesoriere e il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che – in questo caso specifico – non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di 30 (trenta) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici) giorni, convoca l'assemblea dei soci nei successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i delegati dell'Assemblea Generale del CAI e i soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 3 (tre) mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di convocazione, ed inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per esser valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive le convocazioni dell'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a 2 (due) anni sociali completi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali della riunione del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione. È costituito da almeno 3 (tre) componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a 2 (due) anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci.

È compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della sezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno 2 (due) anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella

gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza, per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno 3 (tre) anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche del sodalizio.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri specialmente definiti in un Regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito Regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, costituire una o più sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI. I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dal contributo di soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente postale o bancario intestato alla sezione stessa. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di 3 (tre) anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dell'Assemblea dei soci della sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Il su esteso testo, composto di pagine 8 (otto) è stato approvato dall'Assemblea dei soci della sezione di Rivoli del Club Alpino Italiano, nella seduta del giorno 22 giugno 2007.

Il Presidente della sezione
Claudio Usseglio Min

il Presidente dell'Assemblea
Carlo Chiappolino

Il presente testo dello Statuto è stato approvato dal Comitato centrale di Indirizzo e di Controllo nel corso della riunione del 7 febbraio 2009.